

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI
AUTOVETTURA DA RIMESSA CON CONDUCENTE
LEGGE REGIONALE 26 OTTOBRE 1993, N.58
e successive modifiche**

INDICE

- 1. FINALITA'**
- 2. AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA**
- 3. SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE**
- 4. FIGURE GIURIDICHE**
- 5. MODALITA' DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**
- 6. TRASFERIBILITA' DELLE AUTORIZZAZIONI**
- 7. SOSTITUZIONE ALLA GUIDA**
- 8. OBBLIGHI DEI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO**
- 9. CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE**
- 10. CORRISPETTIVO PER IL TRASPORTO**
- 11. DISPOSIZIONI PARTICOLARI**
- 12. COMPETENZE COMUNALI**
- 13. COMMISSIONE CONSULTIVA**
- 14. ISCRIZIONE NEL RUOLO PROVINCIALE**
- 15. INIZIO E MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO**
- 16. RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO**
- 17. OBBLIGHI A CARICO DEL TITOLARE DELLA AUTORIZZAZIONE COMUNALE**
- 18. OBBLIGHI E PRESCRIZIONI A CARICO DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI**
- 19. SOSPENSIONE DELLA CORSA**
- 20. DISPONIBILITA' DELL' AUTOVEICOLO NOLEGGIATO**
- 21. DECADENZA DELLA AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI ESERCIZIO**
- 22. CONTRAVVENZIONI**
- 23. ATTIVITA' DI VIGILANZA E DI CONTROLLO**
- 24. RIMBORSO PER IL RILASCIO O IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE**
- 25. VALIDITA' DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO
DI AUTOVETTURA DA RIMESSA CON CONDUCENTE**

**LEGGE REGIONALE 26 OTTOBRE 1993, N.58
e successive modifiche**

Art.1

FINALITA'

1. Il Comune, visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la legge regionale n.58 del 26 ottobre 1993(come modificata dalla L.R.22-5-1995, n. 32, dalla L.R. 16-06-2003, n. 16 e dalla L.R. 14-2-2005, n. 7), il D.M. 15-12-1992, n.572 (concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente),l'art. 8 della legge 05-02-1992 n.104, l'art. 85 del d. Lgs 285 del 30-04-1992 ed il suo regolamento di esecuzione n.495 del 1612-1992 ed in virtù della legge quadro del 15 gennaio 1992, n.21, del D. Lgs n. 267 del 2000, e della legge 4-8-2006, n. 248-art.6 sulle liberalizzazioni, organizza in una visione integrale del trasporto, i servizi di trasporto pubblico non di linea nel quadro della programmazione economica e territoriale.
2. Il presente regolamento comunale, concernente i servizi di noleggio di autovettura conducente di cui al comma 1, é adottato con deliberazione del Consiglio Comunale, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alle leggi regionali 16-9-98 n.30, 76-99 n.6 e 6-8-99 n.14.

Art. 2

AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, che vengono effettuati a richiesta dei trasportati o dei trasportato, in modo non continuativo o periodico su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
 - d) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozetta, natante e veicoli a trazione animale;
 - d) il servizio di noleggio con conducente di autovettura, motocarrozetta, notante e veicoli a trazione animale.

- 1. il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 bis e dagli articoli 5 bis e 5 ter, il prelevamento dei utente e l'inizio dei servizio possono avvenire sia nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione sia al sito indicato dal cliente che ha richiesto il servizio, anche al di fuori dei territorio comunale. Lo stazionamento dei mezzi é effettuato all'interno delle rimesse site nel territorio comunale o aree comunali predisposte per lo stazionamento.**
- 2. Collegamenti con porti e aeroporti: Per i collegamenti con i porti e gli aeroporti, aperti ai traffico civile, sono autorizzati ad effettuare servizio di taxi e di noleggio con conducente i titolari di licenze e autorizzazioni, rilasciate dal comune capoluogo di Regione, nonché dal comune o dai comuni nel cui ambito territoriale i porti e gli aeroporti ricadono. I comuni interessati, d'intesa, disciplinano le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio, ivi compresa la fissazione del numero massimo di licenze e autorizzazioni che ciascun comune può rilasciare proporzionalmente ai bacino di utenza aeroportuale.**
- 3. Contratti con enti pubblici e privati: La Giunta regionale, con apposita deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, in relazione al servizio di noleggio con conducente prestato in esecuzione di contratti stipulati con enti pubblici e privati per far fronte alle relative esigenze, disciplina i casi in cui il prelevamento dell'utente e ammesso anche nell'ambito del territorio di comunale diversi dal comune che ha rilasciato la licenza e autorizzazione purché il contratto sia stipulato con i titolari muniti di autorizzazione nel comuni ove hanno sede gli enti stessi.**

- 1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività possono:**
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;**
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;**

- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste alla legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b), comma 2, dell'articolo 2.
2. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Art. 5 MODALITA' DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio di autovettura con conducente sono rilasciate dal comune, mediante bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità anche in leasing di veicolo, che possono gestire in forma singola o associata.

L'assegnazione delle autorizzazioni avrà luogo secondo le risultanze del Concorso, con l'adozione della graduatoria compilata dall'apposita Commissione di Concorso, che è composta da:

- dal Dirigente responsabile del servizio o dal funzionario delegato;
- da n. 2 esperti esterni, competenti per la viabilità e per trasporti in genere, nominati dalla Giunta Comunale;
- segretario verbalizzante nominato dal Dirigente del Servizio

La partecipazione al concorso è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) possesso del certificato di abilitazione professionale (CAP);
- b) iscrizione al ruolo conducenti (art. 16, l.r. 58/93);
- c) disponibilità di una rimessa nel comune, alla data di concessione dell'autorizzazione;

La formazione della graduatoria è effettuata sulla base di titoli di preferenza che saranno stabiliti nel bando di gara e dei quali gli aspiranti al rilascio dell'autorizzazione predetta dovranno dimostrare il possesso.

2. l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo.

3. Per conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e per esercitare il servizio stesso è obbligatoria la disponibilità, nell'ambito del Comune di una rimessa

4. Chi intende ottenere l'autorizzazione comunale per l'esercizio di noleggio di vettura con conducente deve farne domanda in carta legale al Comune nei termini di tempo indicati nell'apposito bando di gara, indicando le proprie generalità, il codice fiscale e l'indirizzo.

Nella domanda devono essere allegati i documenti attestanti il possesso dei titoli

preferenziali, così come richiesti nel bando di gara o le corrispondenti autocertificazioni, nei casi previsti dalla legge sulla semplificazione dell'attività amministrativa.

Art. 6

TRASFERIBILITA' DALLE AUTORIZZAZIONI

1. autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio di autovettura con conducente e trasferita, su richiesta del titolare, alla persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'articolo 16 della L.r. 26 ottobre 1993, n. 58 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti posizioni:
 - a) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età, fermo restando il possesso dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del responsabile del servizio, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui al citato all'articolo 16 L.r. 26 ottobre 1993, ed in possesso dei requisiti prescritti.
3. Al titolare, che abbia trasferito la licenza o autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

In caso di cancellazione dal ruolo, l'autorizzazione può essere trasferita soltanto ad uno dei membri degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare della stessa licenza o autorizzazione, qualora in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 7

SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di famigliari, sempre ché iscritti nel ruolo di cui al citato art.: 16 della L.r. 26 ottobre 1993, n. 58, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del codice civile.
2. I soggetti titolari di autorizzazioni per l'esercizio di servizi di noleggio con conducente, qualora si avvalgano di collaboratori o di lavoratori dipendenti, sono tenuti ad istituire un registro che contenga l'elenco nominativo nonché la forma di rapporto di lavoro istituito.

3. Al lavoratori dipendenti deve essere garantito il trattamento economico e normativo dei contratti collettivi nazionali e territoriali vigenti, nonché i relativi trattamenti previdenziali.
4. Per i collaboratori deve essere esplicitata la normativa di riferimento, nonché l'ammontare della retribuzione ed il relativo trattamento previdenziale e/o fiscale.
5. Ai collaboratori ed al lavoratori dipendenti deve essere fornita una certificazione che attesti la propria condizione da esibire a richiesta delle autorità competenti anche in materia di circolazione.
6. Qualora tale certificazione non possa essere esibita o risulti difforme, i titolari dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente perdono il titolo di iscrizione al ruolo di cui all'articolo 16 della L.r. 26 ottobre 1993, n. 58

Art. 8

OBLIGHI DEI TITOLARI DELLE AUTORIZZAZIONI

1. il prelevamento dell'utente e l'inizio del servizio possono avvenire sia nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione sia al sito indicato dal cliente che ha richiesto il servizio, anche al di fuori del territorio comunale. I servizi sono effettuati verso qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni al di fuori del territorio comunale.
2. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture é vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercitato il servizio di taxi. E' tuttavia consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici.
3. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse.
4. Il Comune di ARDEA in cui non é operativo il servizio pubblico di taxi, consente ai veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente, lo stazionamento nella Piazza del Popolo, sul Lungomare degli Ardeatini (altezza Largo Como), Litoranea di Tor San Lorenzo (altezza piazza Capri) e viale Nuova California, ed altre aree in allestimento.

Tale concessione di stazionamento verrà a cessare nel momento in cui ci saranno dei veicoli autorizzati dal Comune per il servizio taxi.

Art. 9

CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotate di una targa posteriore recante la scritta "Ncc", inamovibile dello stemma del comune e di un numero progressivo.
2. Le autovetture debbono avere un minimo di 3 porte ed essere omologate per 5 posti ed essere conformi al regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti ad autonoleggio con conducente di cui al d.m. 15- 12-1992 n. 572.

1. il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente é direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non é obbligatorio.

Art. 11

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

- a) Tutte le nuove autorizzazioni rilasciabili potranno essere adibite con appropriati accorgimenti ed equipaggiamenti, anche per il servizio dei disabili o soggetti portatori di handicap.
- b) Nell'ambito di tutti i veicoli, almeno due debbono essere accessibili per il trasporto di soggetti portatori di handicap particolarmente gravi. I veicoli devono esporre il simbolo di accessibilità previsto dall' art. 12 del DPR 24.7.1996, n.503.

Art. 12

COMPETENZE COMUNALI

1. La provincia ha determinato, con DGP n. 175/6 del 13-02-2008, i criteri a cui devono attenersi i comuni per calcolare il fabbisogno locale dei servizi di noleggio con conducente, per parametrizzare, nei regolamenti specifici, il numero dei veicoli necessari per l'espletamento dei servizi stessi.
2. I criteri prendono in considerazione, in particolare:
 - la popolazione residente;
 - l'estensione territoriale;
 - l'intensità dei flussi turistici;
 - la presenza di case di cura, di soggiorno, di poli generatori di mobilità;
 - l'offerta di altri servizi pubblici di trasporto;
 - il numero delle autorizzazioni già rilasciate.

3. CALCOLO del fabbisogno NCC (1)GP n. 175/6 del 13-02-2008)

Il calcolo del numero di autorizzazioni NCC è il risultato dell' algoritmo base moltiplicato per i coefficienti correttivi. La formula da utilizzare ha la seguente espressione:

$$(NA - 7. \text{ popolazione } / 2500 + 1) P_1 \times P_2 \times P_3 \times P_4 \times P_5 \times P_6 \times P_7 \times P_8$$

in cui:

NA è il numero di autorizzazioni NCC

Popolazione è la popolazione residente nel Comune di Ardea (43.721), a metà gennaio 2009

Pi è il coefficiente che tiene conto dell'estensione territoriale (50,90 kmq circa) il parametro è compreso tra 1,00 e 1,05;

P2 è il coefficiente che tiene conto degli spostamenti nell'ora di punta della mattina di un giorno feriale tipo: il parametro è 1,10;

P3 è il coefficiente che tiene conto del numero di corse giornaliere di linee extraurbane di trasporto pubblico: il parametro è 1,00;

P4 è il coefficiente che tiene conto della presenza di porti in termini di movimenti passeggeri medi annui: il parametro è 1,00 (assenza di porti);

Ps è il coefficiente che tiene conto presenza di aeroporti in termini di passeggeri in arrivo medi annui: il parametro è 1,00 (assenza di aeroporti);

P6 è il coefficiente che tiene conto della presenza di ospedali e/o case di cura in termini di posti letto disponibili: il parametro è 1,00 (assenza di ospedali);

P7 è il coefficiente che tiene conto della tipologia delle stazioni ferroviarie (treni locali e regionali): il parametro è 1,00 (assenza di stazioni ferroviarie)

Ps è il coefficiente che tiene conto dei flussi turistici in termini di numero di presenze medie annue (da 15.000 a 100.000, dai dati PRO-LOCO, indicatori e prestazioni): il parametro è 1,15

I calcoli per il Comune di Ardea, riferiti ad una popolazione di 43.721 abitanti residenti a metà gennaio 2009, danno come risultato un valore di 24,791, che arrotondato dà 25 autorizzazioni per autoservizio pubblico NCC.

Comunque, considerata l'ampiezza del territorio comunale e l'esistenza di parecchi quartieri autonomi per la domanda e l'offerta di servizi (Ardea centro, Nuova Florida, Nuova California, Lido dei Pini, Montagnano, Tor San Lorenzo, ecc.) e considerato che non sono presenti servizi principali ed essenziali quali: ospedali, stazioni ferroviarie, porti, ecc... e la vicinanza con la città di Roma, si può adeguare il dato di 25 autorizzazioni, incrementandolo del 20% e portandolo così a 30 autorizzazioni.

Si rendono, pertanto, disponibili 30 autorizzazioni per auto da rimessa con conducente, da concedere tramite uno o più bandi di gara.

4. La provincia provvede agli adempimenti di cui al comma 1 previa consultazione, nell'ambito di un'apposita conferenza istruttoria, dei comuni e delle rappresentanze delle categorie interessate.

Art. 13

COMMISSIONE CONSULTIVA

1. Presso il comune é costituita la Commissione Consultiva che opera in riferimento all'esercizio del servizio e/o all'applicazione del presente regolamento.

In detta commissione é riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentativa a livello nazionale e alle associazioni degli utenti.

2. La Commissione Consultiva é composta:

- Dal Dirigente del Servizio;
- dal responsabile comunale del servizio;
- dai rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei trasporti pubblici non di linea;
- da un rappresentante designate dalla associazione degli utenti;
- da un funzionario del servizio trasporti del comune (con incarico ad personam) nominato dalla Giunta Comunale.

3. La commissione e nominata con atto del Dirigente del servizio per l'intera durata dell'amministrazione.

Art. 14

ISCRIZIONE NEL RUOLO PROVINCIALE

1. l'iscrizione nel ruolo istituito presso le CCIAA, costituisce requisito indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio di vettura con conducente.

Art.15

INIZIO E MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. l'assegnatario della autorizzazione comunale d'esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio entro e non oltre trenta giorni dalla data di rilascio della autorizzazione stessa.

2. detto termine potrà esser prorogato con provvedimento del responsabile del Servizio, fino ad un massimo di altri trenta giorni, ove il titolare dell'autorizzazione dimostri di essere proprietario dell'autoveicolo, ma di non averne la disponibilità per causa non imputabile alla sua responsabilità.
3. in tal caso, il titolare dell'autorizzazione dovrà far risultare di aver provveduto all'ordinazione dell'autoveicolo ed indicare il numero del telaio con il quale è contraddistinto l'autoveicolo stesso.
4. il servizio deve essere gestito dal titolare della autorizzazione comunale di esercizio ovvero dai suoi dipendenti, per conto e nome del titolare stesso, fatti salvi i casi previsti dall'art. 7 della legge n.21/92 e dalla L.R. n.58/93 e successive modifiche.

Art.16

RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO

1. Ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza od in concessione con il rilascio e l'esercizio della autorizzazione comunale resta a completo ed intero carico del titolare della autorizzazione stessa, rimanendo esclusa, sempre ed in ogni caso, la responsabilità del Comune.
2. Nei casi in cui sia stata consentita effettuazione del servizio a mezzo di terzi, fanno carico ai conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile degli stessi imputabili a norma di Legge, in relazione alla qualifica rivestita.

Art. 17

OBBLIGHI E PRESCRIZIONI A CARICO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI ESERCIZIO

1. Fermi restando gli obblighi di cui ai precedenti articoli e le responsabilità di cui all'art. 16 del presente regolamento, al titolare della autorizzazione comunale di esercizio fanno carico i seguenti, ulteriori obblighi:
 - a) di tenere apposito foglio di viaggio, progressivamente numerato, indicante luogo di appartenenza e di arrivo del servizio, la data di effettuazione del servizio, le generalità delle conducente, il numero di targa dell'autoveicolo utilizzato, nonché le eventuali variazioni intervenute da apporre a cura del conducente. Il foglio di viaggio sarà esibito ad ogni richiesta delle Amministrazioni Provinciali e comunali e dovrà essere conservato presso la sede legale della ditta per almeno un anno dalla data di ciascun servizio; nello stesso foglio di viaggio dovrà essere contenuta la seguente dichiarazione: "per questo servizio verrà emessa regolare fattura con indicazione della data e del numero del presente foglio di viaggio".

- b) tenere esposta nelle sedi Legali e sugli autoveicoli copia autentica della autorizzazione comunale di noleggio con conducente.**
- c) curare la regolarità del servizio, provvedendo a comunicare per iscritto, entro le 48 ore, all'amministrazione comunale, ogni eventuale sospensione di attività ed il relativo periodo.**
- d) assicurare agli autoveicoli il necessario stato di efficienza, decoro ed igiene.**
- e) comunicare per iscritto alla Amministrazione Comunale, entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi dell'evento, ogni cambiamento nella ubicazione della rimessa dei veicoli, al fini della verifica della idoneità della nuova sede della rimessa stessa e della conseguente annotazione di tale circostanza sulla autorizzazione di esercizio.**
- f) sottoporre gli autoveicoli e gli impianti a qualsiasi visita, ispezione e controllo che l'amministrazione comunale riterrà opportuno disporre.**
- g) stazionare gli autoveicoli adibiti al servizio, all'interno delle rimesse.**

2. A carico del titolare dell'autorizzazione di esercizio sono posti inoltre i seguenti specifici divieti:

- a) di esercitare l'attività di autonoleggio mediante persone che non siano lo stesso titolare dell'autorizzazione ovvero il personale da esso dipendente o coordinato ovvero ad esso coadiuvante, fatti salvi i casi previsti dall'art. 7 della Legge n. 21/92 e dalla L.R. 58/93 e successive modifiche;**
- b) di stazionare con gli autoveicoli per procurarsi i servizi di noleggio sulle aree pubbliche, ovvero stazionare per procacciarsi il servizio nell'ambito di comuni diversi da quello che ha rilasciato l'autorizzazione di esercizio. In caso di necessità e sempre quando il servizio di noleggio con conducente risulti essere stato preventivamente contrattato, e tuttavia essere consentito che gli autoveicoli stessi sostino agli scali ferroviari, marittimi ed aerei in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati;**
- c) di adibire l'autoveicolo, senza la prescritta autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs 285/92 all'esercizio di servizi di trasporto di persone ad itinerari fissi, con l'offerta indifferenziata e prezzo ripartito tra gli utenti, anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;**
- d) di esercitare altra attività incompatibile con il regolare svolgimento del servizio di noleggio.**

1. I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio, nell'espletamento del servizio stesso, debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di :

- a) conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
- b) tenere a bordo dell'autoveicolo ed esibire, a richiesta, copia del presente regolamento;
- c) curare che il contachilometri funzioni regolarmente; l'autorità comunale può esercitare il diritto di controllo, in qualsiasi momento sul contachilometri degli autoveicoli;
- d) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
- e) visitare diligentemente al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e di depositare entro le successive ventiquattrore presso l'ufficio di Polizia Municipale eventuali oggetti dimenticati, dei quali non sia stato possibile fare immediata restituzione al proprietario;
- f) tenere un comportamento corretto con il pubblico e rispettare le norme di condotta dell'autoveicolo e di circolazione stradale prescritte dalle vigenti disposizioni in materia.

2. Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio é fatto divieto di:

- a) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
- b) negare il trasporto per un numero di persone comprese nel limite massimo dei posti consentito dalle caratteristiche dell'autoveicolo e della carta di circolazione dell'autoveicolo medesimo;
- c) portare animali propri nell'autoveicolo;
- d) deviare, di loro iniziativa, dal percorso stabilito all'atto della definizione del contratto di noleggio;
- e) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo;
- f) chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
- g) fermare l'autoveicolo e interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o per casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

1. Qualora, per avaria all'autoveicolo o per altre fattispecie derivanti da cause di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, senza possibilità di tempestiva sostituzione dell'autoveicolo stesso, I passeggeri hanno diritto ad abbandonarlo ed, in tal caso, sono tenuti al pagamento del solo importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri ovvero una quota proporzionale del prezzo convenuto per il noleggio.

Art. 20

DISPONIBILITA' DELL'AUTOVEICOLO

1. Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendono disporre ulteriormente dell'autoveicolo noleggiato, il titolare della autorizzazione ovvero il conducente dell'autoveicolo sono facoltizzati a concordare l'ulteriore corrispettivo da pagarsi per il tempo d'attesa.

Art. 21

DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. l'autorizzazione comunale d'esercizio viene a decadere automaticamente:
 - a) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare della stessa;
 - b) per morte del titolare dell'autorizzazione, allorché tale evento sia tale da incidere sulla regolarità del servizio e salvo quanto disposto dal presente regolamento.
2. la decadenza è pronunciata, entro quindici giorni da verificarsi di una fattispecie innanzi previste, con atto del responsabile del servizio, sentita la Commissione Comunale Consultiva di cui all'art. 13 del presente Regolamento, nei termini enunciati dalla legge 127 del 1997 e del D. Lgs 80 del 1998.
3. della pronuncia di decadenza dovrà essere tempestivamente informato, a cura del Comune, l'Ufficio provinciale e la CCIAA di ROMA, per i conseguenti provvedimenti di competenza.

Art. 22

CONTRAVVENZIONI

1. Ferme restando le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della autorizzazione comunale di esercizio, tutte le altre infrazioni al presente regolamento che trovino la loro sanzione nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono punite nei termini delle vigenti normative.

2. I comuni esercitano le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento; per l'applicazione delle sanzioni amministrative, si osservano le disposizioni contenute nell'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: "salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro".
3. L'Organo competente a irrogare la sanzione amministrativa e individuata ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 23

ATTIVITA' DI VIGILANZA E DI CONTROLLO

1. Spetta al Comune di vigilare affinché l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa di autoveicoli con conducente sia svolto in conformità e con l'Osservanza delle norme di legge e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento

Art. 24

**RIMBORSO PER IL RILASCIO O PER IL RINNOVO
DELL'AUTORIZZAZIONE DI ESERCIZIO**

1. Per il rilascio o per il rinnovo dell'autorizzazione comunale di esercizio e dovuta dal titolare dell'autorizzazione stessa, il relativo rimborso, nella misura commisurata unicamente alle spese istruttorie debitamente quantificate dall'Amministrazione Comunale, con deliberazione della Giunta Comunale.
2. La corresponsione di tale rimborso é effettuata mediante versamento sul conto corrente del Comune.

Art. 25

VALIDITA' DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. La deliberazione del Consiglio Comunale relativa alla adozione del presente regolamento nonché quelle concernenti sue eventuali modifiche, debbono essere conformate alle disposizioni di cui alle leggi regionali 16-9-98 n. 30, 7-6-99 n.6 e 68-99 n.14.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la definitiva approvazione e pubblicazione all'Albo pretorio nei modi e nei termini di legge.

